



Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con l'Ecuador

Avamprogetto

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale¹;

visto l'articolo 39 lettera a della legge federale del 18 dicembre 2015² sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali;

in esecuzione dell'Accordo multilaterale del 29 ottobre 2014³ tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (Accordo SAI);

visto il messaggio del Consiglio federale del ... 2022⁴,

decreta:

Art. 1

Il Consiglio federale è autorizzato a comunicare al Segretariato dell'Organo di coordinamento dell'Accordo SAI:

- a. che la Repubblica dell'Ecuador deve figurare nell'elenco di cui alla sezione 7 paragrafo 1 lettera f dell'Accordo SAI;
- b. a partire da quale data le informazioni sono scambiate automaticamente.

Art. 2

Il decreto federale del 6 dicembre 2017⁵ concernente il meccanismo di verifica che garantisce un'attuazione conforme allo standard dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con gli Stati partner dal 2018/2019 si applica per analogia.

¹ RS **101**

² RS **653.1**

³ RS **0.653.1**

⁴ FF **2022** ...

⁵ FF **2018** 41

Art. 3

Il presente decreto non sottostà a referendum.

Consultazione



Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con la Georgia

Avamprogetto

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale¹;

visto l'articolo 39 lettera a della legge federale del 18 dicembre 2015² sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali;

in esecuzione dell'Accordo multilaterale del 29 ottobre 2014³ tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (Accordo SAI);

visto il messaggio del Consiglio federale del ... 2022⁴,

decreta:

Art. 1

Il Consiglio federale è autorizzato a comunicare al Segretariato dell'Organo di coordinamento dell'Accordo SAI:

- a. che la Georgia deve figurare nell'elenco di cui alla sezione 7 paragrafo 1 lettera f dell'Accordo SAI;
- b. a partire da quale data le informazioni sono scambiate automaticamente.

Art. 2

Il decreto federale del 6 dicembre 2017⁵ concernente il meccanismo di verifica che garantisce un'attuazione conforme allo standard dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con gli Stati partner dal 2018/2019 si applica per analogia.

¹ RS **101**

² RS **653.1**

³ RS **0.653.1**

⁴ FF **2022** ...

⁵ FF **2018** 41

Art. 3

Il presente decreto non sottostà a referendum.

Consultazione



Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con la Giamaica

Avamprogetto

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale¹;

visto l'articolo 39 lettera a della legge federale del 18 dicembre 2015² sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali;

in esecuzione dell'Accordo multilaterale del 29 ottobre 2014³ tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (Accordo SAI);

visto il messaggio del Consiglio federale del ... 2022⁴,

decreta:

Art. 1

Il Consiglio federale è autorizzato a comunicare al Segretariato dell'Organo di coordinamento dell'Accordo SAI:

- a. che la Giamaica deve figurare nell'elenco di cui alla sezione 7 paragrafo 1 lettera f dell'Accordo SAI;
- b. a partire da quale data le informazioni sono scambiate automaticamente.

Art. 2

Il decreto federale del 6 dicembre 2017⁵ concernente il meccanismo di verifica che garantisce un'attuazione conforme allo standard dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con gli Stati partner dal 2018/2019 si applica per analogia.

¹ RS **101**

² RS **653.1**

³ RS **0.653.1**

⁴ FF **2022** ...

⁵ FF **2018** 41

Art. 3

Il presente decreto non sottostà a referendum.

Consultazione



Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con la Giordania

Avamprogetto

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale¹;

visto l'articolo 39 lettera a della legge federale del 18 dicembre 2015² sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali;

in esecuzione dell'Accordo multilaterale del 29 ottobre 2014³ tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (Accordo SAI);

visto il messaggio del Consiglio federale del ... 2022⁴,

decreta:

Art. 1

Il Consiglio federale è autorizzato a comunicare al Segretariato dell'Organo di coordinamento dell'Accordo SAI:

- a. che il Regno hascemita di Giordania deve figurare nell'elenco di cui alla sezione 7 paragrafo 1 lettera f dell'Accordo SAI;
- b. a partire da quale data le informazioni sono scambiate automaticamente.

Art. 2

Il decreto federale del 6 dicembre 2017⁵ concernente il meccanismo di verifica che garantisce un'attuazione conforme allo standard dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con gli Stati partner dal 2018/2019 si applica per analogia.

¹ RS **101**

² RS **653.1**

³ RS **0.653.1**

⁴ FF **2022** ...

⁵ FF **2018** 41

Art. 3

Il presente decreto non sottostà a referendum.

Consultazione



Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con il Kenya

Avamprogetto

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale¹;

visto l'articolo 39 lettera a della legge federale del 18 dicembre 2015² sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali;

in esecuzione dell'Accordo multilaterale del 29 ottobre 2014³ tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (Accordo SAI);

visto il messaggio del Consiglio federale del ... 2022⁴,

decreta:

Art. 1

Il Consiglio federale è autorizzato a comunicare al Segretariato dell'Organo di coordinamento dell'Accordo SAI:

- a. che la Repubblica del Kenya deve figurare nell'elenco di cui alla sezione 7 paragrafo 1 lettera f dell'Accordo SAI;
- b. a partire da quale data le informazioni sono scambiate automaticamente.

Art. 2

Il decreto federale del 6 dicembre 2017⁵ concernente il meccanismo di verifica che garantisce un'attuazione conforme allo standard dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con gli Stati partner dal 2018/2019 si applica per analogia.

¹ RS **101**

² RS **653.1**

³ RS **0.653.1**

⁴ FF **2022** ...

⁵ FF **2018** 41

Art. 3

Il presente decreto non sottostà a referendum.

Consultazione



Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con il Marocco

Avamprogetto

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale¹;

visto l'articolo 39 lettera a della legge federale del 18 dicembre 2015² sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali;

in esecuzione dell'Accordo multilaterale del 29 ottobre 2014³ tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (Accordo SAI);

visto il messaggio del Consiglio federale del ... 2022⁴,

decreta:

Art. 1

Il Consiglio federale è autorizzato a comunicare al Segretariato dell'Organo di coordinamento dell'Accordo SAI:

- a. che il Regno del Marocco deve figurare nell'elenco di cui alla sezione 7 paragrafo 1 lettera f dell'Accordo SAI;
- b. a partire da quale data le informazioni sono scambiate automaticamente.

Art. 2

Il decreto federale del 6 dicembre 2017⁵ concernente il meccanismo di verifica che garantisce un'attuazione conforme allo standard dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con gli Stati partner dal 2018/2019 si applica per analogia.

¹ RS 101

² RS 653.1

³ RS 0.653.1

⁴ FF 2022 ...

⁵ FF 2018 41

Art. 3

Il presente decreto non sottostà a referendum.

Consultazione



Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con la Moldavia

Avamprogetto

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale¹;

visto l'articolo 39 lettera a della legge federale del 18 dicembre 2015² sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali;

in esecuzione dell'Accordo multilaterale del 29 ottobre 2014³ tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (Accordo SAI);

visto il messaggio del Consiglio federale del ... 2022⁴,

decreta:

Art. 1

Il Consiglio federale è autorizzato a comunicare al Segretariato dell'Organo di coordinamento dell'Accordo SAI:

- a. che la Repubblica di Moldavia deve figurare nell'elenco di cui alla sezione 7 paragrafo 1 lettera f dell'Accordo SAI;
- b. a partire da quale data le informazioni sono scambiate automaticamente.

Art. 2

Il decreto federale del 6 dicembre 2017⁵ concernente il meccanismo di verifica che garantisce un'attuazione conforme allo standard dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con gli Stati partner dal 2018/2019 si applica per analogia.

¹ RS **101**

² RS **653.1**

³ RS **0.653.1**

⁴ FF **2022** ...

⁵ FF **2018** 41

Art. 3

Il presente decreto non sottostà a referendum.

Consultazione



Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con il Montenegro

Avamprogetto

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale¹;

visto l'articolo 39 lettera a della legge federale del 18 dicembre 2015² sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali;

in esecuzione dell'Accordo multilaterale del 29 ottobre 2014³ tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (Accordo SAI);

visto il messaggio del Consiglio federale del ... 2022⁴,

decreta:

Art. 1

Il Consiglio federale è autorizzato a comunicare al Segretariato dell'Organo di coordinamento dell'Accordo SAI:

- a. che il Montenegro deve figurare nell'elenco di cui alla sezione 7 paragrafo 1 lettera f dell'Accordo SAI;
- b. a partire da quale data le informazioni sono scambiate automaticamente.

Art. 2

Il decreto federale del 6 dicembre 2017⁵ concernente il meccanismo di verifica che garantisce un'attuazione conforme allo standard dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con gli Stati partner dal 2018/2019 si applica per analogia.

¹ RS **101**

² RS **653.1**

³ RS **0.653.1**

⁴ FF **2022** ...

⁵ FF **2018** 41

Art. 3

Il presente decreto non sottostà a referendum.

Consultazione



Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con la Nuova Caledonia

Avamprogetto

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale¹;

visto l'articolo 39 lettera a della legge federale del 18 dicembre 2015² sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali;

in esecuzione dell'Accordo multilaterale del 29 ottobre 2014³ tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (Accordo SAI);

visto il messaggio del Consiglio federale del ... 2022⁴,

decreta:

Art. 1

Il Consiglio federale è autorizzato a comunicare al Segretariato dell'Organo di coordinamento dell'Accordo SAI:

- a. che la Nuova Caledonia deve figurare nell'elenco di cui alla sezione 7 paragrafo 1 lettera f dell'Accordo SAI;
- b. a partire da quale data le informazioni sono scambiate automaticamente.

Art. 2

Il decreto federale del 6 dicembre 2017⁵ concernente il meccanismo di verifica che garantisce un'attuazione conforme allo standard dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con gli Stati partner dal 2018/2019 si applica per analogia.

¹ RS **101**

² RS **653.1**

³ RS **0.653.1**

⁴ FF **2022** ...

⁵ FF **2018** 41

Art. 3

Il presente decreto non sottostà a referendum.

Consultazione



Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con la Thailandia

Avamprogetto

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale¹;

visto l'articolo 39 lettera a della legge federale del 18 dicembre 2015² sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali;

in esecuzione dell'Accordo multilaterale del 29 ottobre 2014³ tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (Accordo SAI);

visto il messaggio del Consiglio federale del ... 2022⁴,

decreta:

Art. 1

Il Consiglio federale è autorizzato a comunicare al Segretariato dell'Organo di coordinamento dell'Accordo SAI:

- a. che il Regno di Thailandia deve figurare nell'elenco di cui alla sezione 7 paragrafo 1 lettera f dell'Accordo SAI;
- b. a partire da quale data le informazioni sono scambiate automaticamente.

Art. 2

Il decreto federale del 6 dicembre 2017⁵ concernente il meccanismo di verifica che garantisce un'attuazione conforme allo standard dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con gli Stati partner dal 2018/2019 si applica per analogia.

¹ RS **101**

² RS **653.1**

³ RS **0.653.1**

⁴ FF **2022** ...

⁵ FF **2018** 41

Art. 3

Il presente decreto non sottostà a referendum.

Consultazione



Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con l'Uganda

Avamprogetto

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale¹;

visto l'articolo 39 lettera a della legge federale del 18 dicembre 2015² sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali;

in esecuzione dell'Accordo multilaterale del 29 ottobre 2014³ tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (Accordo SAI);

visto il messaggio del Consiglio federale del ... 2022⁴,

decreta:

Art. 1

Il Consiglio federale è autorizzato a comunicare al Segretariato dell'Organo di coordinamento dell'Accordo SAI:

- a. che la Repubblica dell'Uganda deve figurare nell'elenco di cui alla sezione 7 paragrafo 1 lettera f dell'Accordo SAI;
- b. a partire da quale data le informazioni sono scambiate automaticamente.

Art. 2

Il decreto federale del 6 dicembre 2017⁵ concernente il meccanismo di verifica che garantisce un'attuazione conforme allo standard dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con gli Stati partner dal 2018/2019 si applica per analogia.

¹ RS **101**

² RS **653.1**

³ RS **0.653.1**

⁴ FF **2022** ...

⁵ FF **2018** 41

Art. 3

Il presente decreto non sottostà a referendum.

Consultazione



Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con l'Ucraina

Avamprogetto

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale¹;

visto l'articolo 39 lettera a della legge federale del 18 dicembre 2015² sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali;

in esecuzione dell'Accordo multilaterale del 29 ottobre 2014³ tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (Accordo SAI);

visto il messaggio del Consiglio federale del ... 2022⁴,

decreta:

Art. 1

Il Consiglio federale è autorizzato a comunicare al Segretariato dell'Organo di coordinamento dell'Accordo SAI:

- a. che l'Ucraina deve figurare nell'elenco di cui alla sezione 7 paragrafo 1 lettera f dell'Accordo SAI;
- b. a partire da quale data le informazioni sono scambiate automaticamente.

Art. 2

Il decreto federale del 6 dicembre 2017⁵ concernente il meccanismo di verifica che garantisce un'attuazione conforme allo standard dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con gli Stati partner dal 2018/2019 si applica per analogia.

¹ RS **101**

² RS **653.1**

³ RS **0.653.1**

⁴ FF **2022** ...

⁵ FF **2018** 41

Art. 3

Il presente decreto non sottostà a referendum.

Consultazione